



**CAD IT S.p.A.**

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese  
di Verona n. 01992770238

\* \* \*

**Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione  
sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria da tenersi, in  
unica convocazione, il giorno 29 aprile 2015 alle ore 09.30**

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito indicata anche "Società"), con avviso pubblicato in data 20 marzo 2015 sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" nonché disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it), ha convocato l'assemblea ordinaria in unica convocazione il giorno 29 aprile 2015 alle ore 09.30, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti;
3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;
4. nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;

5. nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti.

## **1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti**

Il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A., in data 12 marzo 2015, ha esaminato ed approvato la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, messi a disposizione del pubblico nei termini presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it), unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono resi disponibili anche sul sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations.

L'esercizio 2014 si conclude con un utile consolidato attribuibile ai soci della controllante di euro 641 migliaia e un utile netto di bilancio separato di euro 503.697,00.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e della posizione finanziaria della Società, propone l'assegnazione di un dividendo di euro 0,13 per ciascuna azione, con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 503.697,00 unitamente all'ammontare di euro 663.703,00 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi, il cui importo residuo sarà, quindi, pari a 10,3 milioni di euro.

Vi invita, quindi, ad adottare il seguente testo di deliberazione:

*“L'assemblea degli azionisti CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2015, udite le comunicazioni del consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'articolo 153 del D. Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 delibera:*

- *di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che evidenzia un utile netto di esercizio di euro 503.697,00;*
- *di assegnare agli azionisti un dividendo di euro 0,13 per ciascuna azione per un totale di complessivi euro 1.167.400,00 con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 503.697,00 unitamente all'ammontare di euro 663.703,00 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi.*

*Il dividendo sarà pagabile dal giorno 13 maggio 2015 (data stacco cedola 11 maggio 2015 e record date 12 maggio 2015)”.*

## **2. Relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti**

L'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF"), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la "Relazione sulla Remunerazione" di CAD IT S.p.A., approvata dal consiglio di amministrazione in data 12 marzo 2015 su proposta del comitato per la remunerazione e le proposte di nomina e che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations entro il giorno 08 aprile 2015.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int. (di seguito "Regolamento Emittenti"), e si compone di due sezioni: la prima sezione descrive la politica adottata per l'esercizio 2015 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche: (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2 del TUF.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto, favorevole o contrario, sulla seguente proposta di deliberazione il cui testo riceverà il risultato del voto espresso dall'assemblea, come segue:

*“L’assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2015, vista la relazione sulla remunerazione del consiglio di amministrazione, esprime giudizio favorevole/contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica”.*

### **3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti.**

L’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea del 28 aprile 2006 a BDO S.p.A. per gli esercizi 2006-2011 e successivamente prorogato dall’assemblea del 30 aprile 2007 fino all’esercizio 2014, viene a cessare con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

L’articolo 13 del D. Lgs. 39/2010 prevede che l’assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisca l’incarico di revisione legale e ne determini il relativo corrispettivo per l’intera durata dell’incarico, nonché determini gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico medesimo.

L’articolo 17 del citato D. Lgs. 39/2010 prevede, altresì, che l’incarico di revisione legale conferito ad una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

A tal fine, si segnala che la proposta motivata del collegio sindacale in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations, almeno 21 giorni prima della data fissata per l’assemblea in unica convocazione.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a conferire l’incarico di revisore legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023 ed a determinarne i relativi corrispettivi in conformità alla proposta motivata del collegio sindacale redatta ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 39/2010.

#### **4. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti**

Il mandato conferito al consiglio di amministrazione dall'assemblea del 26 aprile 2012 scade per compiuto termine con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Siete, dunque, chiamati a procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quattordici membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea che stabilirà, altresì, il numero dei consiglieri.

L'articolo 18 dello statuto prevede che gli amministratori durino in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina.

L'articolo 17 dello statuto stabilisce che gli amministratori vengano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano presenti almeno nella misura minima prevista dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti risultino titolari di almeno il 4,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dall'articolo 15 dello statuto, pari, cioè, a quattordici; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

A tal fine, si ricorda che:

- l'articolo 147-quinquies del TUF richiede che gli amministratori delle società con azioni quotate possiedano gli stessi requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di

- società quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF;
  - ai sensi dell'articolo 3, Principio 3.P.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., nella versione approvata nel dicembre 2011 e successivamente modificata nel luglio 2014 (di seguito “Codice di Autodisciplina”), un numero adeguato di amministratori non esecutivi devono essere indipendenti, nel senso che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
  - l'articolo 3, Criterio Applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina suggerisce agli emittenti i criteri per valutare l'indipendenza degli amministratori;
  - l'articolo 3, Criterio Applicativo 3.C.3. del Codice di Autodisciplina raccomanda che il numero di amministratori qualificabili come indipendenti ai sensi dei criteri suggeriti del Codice di Autodisciplina medesimo non sia, in ogni caso, inferiore a due;
  - la presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti (non inferiore, per quanto sopra, a due) rappresenta un elemento essenziale per la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza, nonché per consentire un'appropriata strutturazione dei comitati interni al consiglio di amministrazione;
  - come precisato dall'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, il consiglio di amministrazione deve essere composto da amministratori esecutivi e non esecutivi; il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi devono essere tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari;
  - ai sensi dell'articolo 6, Principio 6.P.3. del Codice di Autodisciplina, almeno un consigliere di amministrazione (componente del “comitato per la remunerazione degli amministratori”) deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;

- ai sensi dell'articolo 7, Principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina, almeno un consigliere di amministrazione (componente del "comitato controllo e rischi") deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- nella convocata assemblea trova applicazione la disciplina in materia di "equilibrio dei generi" introdotta dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011. L'articolo 2 della predetta Legge stabilisce che le disposizioni da essa previste si applichino a *"decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti"*. Trattandosi, per la Società, della prima applicazione di detta disposizione, deve essere riservata, al genere meno rappresentato, una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore).

Si rende, inoltre, presente, che il consiglio di amministrazione, tenuto conto:

- degli esiti positivi del processo di autovalutazione effettuato in conformità a quanto richiesto dal Criterio Applicativo 1.C.1 lett. g) in relazione al funzionamento proprio e dei propri comitati interni nonché alla loro dimensione e composizione;
- di elementi quali le caratteristiche professionali e di esperienza nonché l'anzianità di carica degli amministratori

intende fornire, ai sensi del Criterio applicativo 1.C.1. lett. h), agli azionisti i seguenti orientamenti in ordine alla composizione ed alla dimensione del nuovo consiglio di amministrazione.

In particolare, il Consiglio:

- ritiene sostanzialmente adeguata l'attuale dimensione nonché il rapporto esistente tra amministratori indipendenti e non indipendenti, fatta salva l'introduzione di membri ulteriori appartenenti al genere meno rappresentato nel numero richiesto dalla normativa vigente in materia di "equilibrio dei generi";
- raccomanda che sia assicurata una composizione del consiglio differenziata per competenze, qualità professionali ed età, al fine di assicurare un approccio diversificato delle tematiche oggetto dell'attività societaria.

Si specifica, infine, che il consiglio non ha ritenuto opportuno definire criteri generali ai sensi del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina circa il numero massimo di

incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Società, fermo restando il dovere di ciascun consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come consigliere della Società.

In ordine ai termini di predisposizione e deposito delle liste da parte degli azionisti nonché di messa a disposizione del pubblico delle stesse da parte della Società, l'articolo 17 dello statuto prevede che le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in unica convocazione e cioè entro il 04 aprile 2015 e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com) e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della Società.

All'atto del deposito, le liste dovranno essere corredate da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;
- c) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la Società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate. Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge.

In relazione al meccanismo di nomina degli amministratori, l'articolo 17 dello statuto prevede che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;
- b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti consiglieri in numero corrispondente a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.

A tal fine si ricorda che Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di depositare altresì una dichiarazione che attesti *“l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e all'articolo 144-quinquies del Reg. Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto”*, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di consiglieri indipendenti richiamato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non risultasse rispettata la normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi e fermo restando, comunque, il numero di consiglieri indipendenti richiamato, il/i candidato/ i appartenente/i al genere più rappresentato eletto/i come ultimo/i nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i

dal/i primo/i candidato/i appartenente al genere meno rappresentato, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.

A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del consiglio di amministrazione garantisca il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti il numero di amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti da tale lista, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi e fermo restando, comunque, il numero di consiglieri indipendenti richiamato.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

L'articolo 23 dello statuto prevede che i compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione siano stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere:

- a) alla determinazione del numero degli amministratori designati a comporre il consiglio di amministrazione;
- b) alla determinazione della durata della carica;
- c) alla nomina del consiglio di amministrazione esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni precedenti;
- d) alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 17 dello statuto che prevede che al candidato elencato al primo posto della lista che ha

- ottenuto il maggior numero di voti spetti la carica di presidente del consiglio di amministrazione;
- e) alla determinazione dei compensi spettanti al consiglio di amministrazione, tenendo conto:
- di quanto deliberato dall'assemblea in merito alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF nonché delle eventuali proposte che dovessero emergere nel corso dell'assemblea;
  - di quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto.

#### **5. Nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti**

Il mandato conferito al collegio sindacale dall'assemblea del 26 aprile 2012 viene a cessare con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla nomina del collegio sindacale.

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano presenti almeno nella misura minima prevista dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, risultino titolari di almeno il 4,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la Società, la società controllante e

le società dalle stesse controllate). Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF, non possono essere eletti sindaci:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del cod. civ. (interdizione; inabilitazione; fallimento; condanna a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società od alle Società da questa controllate od alle Società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 8 Criterio 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, i sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dallo stesso Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in unica convocazione e cioè entro il 04 aprile 2015 e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com) e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della Società.

All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

- c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la Società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/98 concernente la disciplina degli emittenti, qualora, alla data del 04 aprile 2015, sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino alla data del 07 aprile 2015. In tal caso, la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta al 2,25% delle azioni ordinarie.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

I sindaci eletti durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'articolo 148 comma 2 del TUF nonché dell'articolo 24 dello statuto, il presidente è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla lista di minoranza.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non risultasse rispettata la normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora tale sostituzione non garantisca il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, il sindaco mancante sarà eletto dall'assemblea, con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

L'articolo 24 dello statuto prevede infine che, all'atto della nomina, l'assemblea determini l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a:

- a) nominare il collegio sindacale esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni precedenti;
- b) nominare il presidente del collegio sindacale;
- c) determinare il compenso del collegio sindacale per ciascun anno di durata della carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Dal Cortivo